

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. e D.G.R. n. 479/2010 – Completamento del risanamento ambientale di una ex-cava sita in Località “Filetto”, nel Comune di Giulianova (TE).
Ditta richiedente: SANCARMINE Cave S.r.l.
Autorizzazione al recupero ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;
- D.G.R. n. 479/2010 “Direttive tecniche relative alle attività di recupero dei rifiuti assoggettate alle procedure semplificate ai sensi dell’art. 51, commi 1 e 5 della L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.”

VISTA la nota trasmessa in data 12/01/2023 ed acquisita agli atti regionali in pari data al prot.n. 10972/23, con cui la Ditta SANCARMINE CAVE S.r.l. [in seguito: Ditta] - P. IVA 01655440673, con sede legale in Sant’Egidio alla Vibrata (TE) C.so Adriatico n.65, ha trasmesso istanza di riavvio dell’istruttoria finalizzata ad ottenere l’autorizzazione a realizzare il progetto di “restauro ambientale anche con recupero di rifiuti non pericolosi (DGR 479/2010) di una cava abbandonata” sita in Contrada Filetto nel Comune di Giulianova (TE), interessata da passata attività estrattiva rilasciata alla Ditta F.lli Gatti S.r.l. con DGR n.821/1986 e contraddistinta in Catasto terreni al Foglio n.31 Particelle nn.359-365-85-118-407-114-119/p-408/p;

EVIDENZIATO che la Ditta è stata incaricata dalla proprietà del fondo già oggetto di una pregressa attività estrattiva e l'intervento fa riferimento all’autorizzazione DGR 821 del 1986 a favore della Ditta F.lli Gatti Srl che nel frattempo è fallita senza completare i lavori di risanamento ambientale;

RICHIAMATO il Giudizio n. 3756 del 13/10/2022 con cui il CCR-VIA ha espresso parere favorevole, all’esclusione dalla procedura di V.I.A. relativa all’intervento proposto e riportato in oggetto;

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica 46/2023 rilasciata dal Comune di Giulianova alla Ditta in data 09/04/2025 ed acquisita al protocollo regionale n.194606/25 del 12/05/2025;

PRESO ATTO:

- del sopralluogo istruttorio effettuato in data 05/06/2025 sull'area interessata dell'intervento e del relativo verbale registrato al progr. Reg. n.6699/25, dal quale non sono emersi elementi ostativi al progetto di ripristino ambientale proposto;
- della piena disponibilità dei luoghi di cui al progetto depositato dalla Ditta;
- dell'esito positivo della Conferenza di Servizi relativa all'approvazione del progetto in istanza, indetta dal Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con nota prot. 136593/24 del 29/03/2024 e viste, in particolare, le prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 24/06/2025 al prot. n. 262705/25;

PRESO ATTO, altresì, della nota PEC trasmessa dalla Ditta in data 18/06/2025 registrata al Protocollo regionale n. 255305/25 del 19/06/2025, con allegata documentazione integrativa in particolare:

- Appendice: Ripartizione materiali;
- Comunicazione nuovo Amministratore Unico;
- Richiesta di autorizzazione al Comune di Giulianova all'accesso e al transito dei veicoli utilizzati per l'attività di ripristino;

VERIFICATA l'iscrizione del Ditta nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – "White List" – presso la Prefettura della Provincia di Teramo;

TENUTO CONTO che prima dell'inizio dei lavori la Ditta dovrà presentare:

- istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 recante "Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono Attività Estrattiva di Cava e trasporto [...] Impianti e attività in deroga";
- Copia della polizza fideiussoria, determinata sulla base delle indicazioni riportate nel Verbale della CdS, per un importo pari a Euro 64.800,00 (sessantaquattromilaottocento/00) stipulata e firmata digitalmente dalla Ditta SANCARMINE Cave S.r.l. in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario;

PRECISATO, a tal proposito, che la garanzia fideiussoria:

- deve essere accordata da un Soggetto (Garante) legittimato ed abilitato dalla BANCA D'ITALIA al rilascio delle garanzie nei confronti della P.A. comprese le fideiussioni a favore di Enti e Amministrazioni pubbliche - a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale;
- deve permanere per l'intera durata degli obblighi assunti dal Contraente in forza della presente autorizzazione, ed è irrevocabile, incondizionata e di durata indeterminata;
- rimane valida fino a quando il Garante non sarà formalmente liberato, con apposito atto scritto, dal Beneficiario, a seguito della verifica dell'avvenuto completo adempimento, da parte del Contraente, di tutti gli obblighi di ripristino, risanamento e sistemazione ambientale previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni autorizzative contenute nel presente provvedimento;

- pertanto, per quanto riguarda la “Durata del Contratto”, essa deve includere esplicitamente o implicitamente la seguente clausola: “*Durata sino a liberazione da parte del Beneficiario*”;

ATTESO che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.479/2010, nonché ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. c) della L.R. 54/83 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale – Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare il ripristino dell’area di cava di che trattasi, ai sensi della L.R. 54/1983 s.m.i., secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di ripristino della cava medesima;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

A. di autorizzare la Ditta SANCARMINE CAVE S.r.l. - P. IVA n. 01655440673, con sede legale in Sant’Egidio alla Vibrata (TE), C.so Adriatico, n.65, al “restauro ambientale anche con recupero di rifiuti non pericolosi di una cava abbandonata” situata in Località “Filetto”, nel Comune di Giulianova (TE), contraddistinta in Catasto terreni al Foglio n.31 Particelle nn.359-365-85-118-407-114-119/p-408/p, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- La durata dell’attività di ripristino è fissata in anni 3 (tre) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una volumetria massima di materiale da impiegare per il ripristino ambientale della cava di 54.000 mc, come da progetto presentato;
- Il termine massimo per l’inizio dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento;
- La potenzialità annua riferita all’operazione di recupero rifiuti R10 sarà pari a un quantitativo totale di 54.000 t di rifiuto codice CER 170504 conferito nei 3 (tre) anni;
- L’impiego ai fini del ripristino dei rifiuti non pericolosi potrà essere attuato solo a seguito di regolarizzazione, da parte della Ditta, della procedura di iscrizione al RIP per l’attività R10 (recupero ambientale) presso l’Amministrazione Provinciale di competenza ai sensi di quanto previsto dal DM 5/02/1998 s.m.i., dandone contezza al Servizio regionale competente;

Si prescrive, a tal proposito, che:

- I rifiuti non pericolosi destinati al ripristino ambientale, gestiti secondo l’iscrizione al RIP per lo svolgimento dell’attività R10, abbiano caratteristiche chimico-fisiche coerenti con la destinazione d’uso finale dell’area da recuperare, con riferimento ai parametri di cui alla Tab.1 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;
- Il recupero mediante l’impiego dei rifiuti non pericolosi sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal DM 5/02/1998 per la singola tipologia autorizzata;

- Il restante materiale destinato al recupero ambientale della cava sarà costituito esclusivamente da 5.400 mc di materiale certificati EoW e 21.600 mc di materiali qualificati sottoprodotti;
- I materiali destinati al ripristino dovranno comunque essere compatibili con le caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori.

La Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la documentazione di seguito elencata secondo le scadenze ivi riportate:

- almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio lavori, copia della Polizza fideiussoria di Euro 64.800,00 (sessantaquattromilaottocento/00) stipulata e firmata digitalmente dalla Ditta SANCARMINE Cave S.r.l. in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario;
- almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, la copia della comunicazione di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza di cui alla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 *"Adozione Autorizzazione di carattere generale ... Impianti in deroga"*;
- almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori (cfr. termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i.), la "Denuncia di esercizio" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996, nonché copia della seguente documentazione:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei Sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
- Prima dell'avvio delle attività autorizzate, una Relazione tecnica da cui risulti che la Ditta ha provveduto a:
 - collocare ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi (inamovibili) e visibili sul terreno: le coordinate dei vertici dovranno essere riportate su apposita planimetria alla scala 1:500;
 - perimetrare l'area sottoposta ad attività di ripristino ambientale con una recinzione stabile, provvista di avvisi e idonea chiusura delle vie di accesso;
 - sistemare idonea cartellonistica, comprendente altresì, l'indicazione dei riferimenti autorizzativi relativi al ripristino della cava stessa e al transito veicoli;

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008, s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- tenere in cava un registro dove annotare volumetrie e provenienza del materiale da utilizzare per il ritombamento;
- assicurare la stabilità dei versanti ed il riempimento uniforme su strati sovrapposti
- regolarizzare le depressioni ancora presenti in sito apportando in strati successivi i terreni individuati come utili, fino al raggiungimento della quota che dovrà raccordarsi

omogeneamente con i terreni circostanti. La modalità di messa in opera dei materiali di riempimento prevede la disposizione in strati sovrapposti con l'addensamento conseguito grazie ai passaggi dei mezzi per non compattare eccessivamente i terreni e lasciare loro un giusto grado di aerazione e porosità (cfr. "Ricomposizione ambientale di una cava dismessa attraverso una valorizzazione integrata delle risorse);

- fornire tutti i mezzi e la documentazione necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni, sia di verifica progettuale, che di Polizia Mineraria, nel rispetto dell'Art. 4 del D.Lgs 624/1996 s.m.i.;
- trasmettere annualmente al competente Servizio regionale copia dell'attestazione che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro, secondo quanto disposto all'art. 6, comma 2, D.Lgs 624/1996 s.m.i.;

Al termine dei lavori di ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- rimuovere tutte le pertinenze realizzate prima del recupero ambientale definitivo;
- trasmettere al Comune, al competente Servizio regionale e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori;

Nel caso in cui la Ditta non riesca a provvedere al ripristino dell'area di cava entro tre mesi dai termini di scadenza della presente autorizzazione, i lavori potranno essere prorogati solo a seguito dell'esibizione del rinnovo del contratto di Polizza fideiussoria;

Per quanto riguarda il Collaudo e lo svincolo:

- il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo, al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;
- lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave;

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale secondo gli elaborati progettuali presentati e nel rispetto della normativa di settore, l'Ufficio Risorse Estrattive avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

- B.** di trasmettere via PEC il presente provvedimento alla Ditta richiedente nonché alle seguenti Amministrazioni:
- Amministrazione comunale di Giulianova (TE);
 - Provincia di Teramo;
 - ARPA Abruzzo;
 - Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
- C.** di disporre, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- D.** di dare atto che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo

Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L' Estensore
Fabiano Cilli

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO